

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	44
SEDE CONSULTIVA:	
DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 547 (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	44
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti. Atto n. 6 ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	46
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	48
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	50

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 23 novembre 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.10.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 23 novembre 2022. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Isabella Rauti.*

**La seduta comincia alle 10.10.**

**DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.**

**C. 547.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Eugenio ZOFFILI (LEGA), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento ricordando che la Costituzione italiana, all'articolo 95, 3° comma, riserva alla legge l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e la determinazione del numero, delle attribuzioni e dell'organizzazione dei ministeri. Evidenzia, quindi, che tali riserve sono state attuate, rispettivamente, dalla legge n. 400 del 1988, ampiamente modificata dal decreto legislativo n. 303 del 1999, adottato in base alla delega contenuta nella legge n. 59 del 1997, e dal decreto legislativo n. 300 del 1999, anch'esso di attuazione della citata legge n. 59.

Fa presente, poi, che in seguito alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, che hanno segnato l'inizio della XIX Legislatura, è stato emanato, in data 11 novembre, il decreto-legge n. 173 del 2022, composto da 14 articoli e finalizzato a riordinare le attribuzioni dei ministeri in seguito

alla formazione del nuovo Governo costituitosi il 21 ottobre.

Passando al contenuto del testo normativo, rileva che l'articolo 1 novella l'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, recante l'elenco dei ministeri, modificando la denominazione di cinque di essi, fermo restando il numero complessivo di quindici.

In particolare, il Ministero dello sviluppo economico assume il nome di Ministero delle imprese e del *made in Italy*, le cui competenze sono meglio disciplinate dal successivo articolo 2, che prevede – tra l'altro – l'attribuzione al dicastero della funzione di contribuire alla definizione delle strategie e degli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del *made in Italy* in Italia e nel mondo, con il coordinamento del Comitato interministeriale per il *made in Italy* nel mondo, istituito dal successivo articolo 9.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume, invece, la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, integrando le competenze in materia di sovranità alimentare, indicate all'articolo 3, ricomprendendo tra queste anche la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari e il sostegno delle produzioni agroalimentari nazionali.

Il Ministero della transizione ecologica viene ora denominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, mantenendo le competenze in materia di politica energetica e mineraria nazionale trasferite, con il riordino operato con il decreto-legge n. 22 del 2021, dal Ministero dello sviluppo economico con la significativa integrazione relativa alla sicurezza energetica, che si sostanzia nell'individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia, come stabilito dall'articolo 4.

Infine, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riassume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre il Ministero dell'istruzione viene ridenominato Ministero dell'istruzione e del merito, inserendo la pro-

mozione del merito tra le funzioni di spettanza statale svolte dal dicastero (articolo 6).

L'articolo 7 reca, al comma 1, alcune modifiche alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali e, al comma 2, al Servizio centrale per il PNRR. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 31 del decreto-legge n. 36 del 2022 prorogando, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di conferire incarichi dirigenziali per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura per le politiche spaziali e aerospaziali anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ricorda, al proposito, che la richiamata disposizione fa salve le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale, nonché di realizzazione, mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali.

L'articolo 8 ricomprende – tra le funzioni di governo esercitabili dall'Autorità delegata in materia in informazione per la sicurezza – le funzioni di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del medesimo Consiglio. Segnala al riguardo che, fino alla disposizione in commento, l'Autorità delegata non poteva esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le norme in materia di informazione per la sicurezza della Repubblica nonché di cybersicurezza, la cui « architettura nazionale » è disegnata dal decreto-legge n. 82 del 2021.

L'articolo 11 apporta una serie di modifiche alla disciplina del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) recata dall'articolo 57-*bis* del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006), nonché alla denominazione e ai contenuti del Piano per la transizione ecologica, mentre l'articolo 12 disciplina gli interventi in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di politiche del mare e l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM).

L'articolo 13 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino al 30 giugno 2023, i regolamenti di organizzazione dei ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988.

Infine, l'articolo 14 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, prevedendo che esso non debba comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere favorevole al termine del dibattito.

Il sottosegretario Isabella RAUTI ringrazia il relatore per l'ampia illustrazione del provvedimento e sottolinea, con riguardo agli aspetti di competenza della difesa, che l'articolo 12 del decreto-legge, al comma 4, prevede, tra i membri facenti parte del Comitato interministeriale per le politiche del mare, anche il Ministro della difesa.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 23 novembre 2022. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Isabella Rauti.*

**La seduta comincia alle 10.45.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti.**

Atto n. 6.

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto iniziato nella seduta del 17 novembre 2022.

Antonino MINARDO, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, domanda al relatore se sia pronto per la presentazione della proposta di parere.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, espone il risultato dell'interlocuzione avuta con i gruppi e presenta una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*), dichiarandosi disponibile ad ascoltare ulteriori spunti di riflessione.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) osserva come nelle premesse venga rilevata l'esigenza di prevedere un differimento, non inferiore a dodici mesi, per l'esercizio delle deleghe legislative non ancora attuate. Poiché ritiene eccessivamente lungo un siffatto periodo di tempo, chiede al Governo delucidazioni, sottolineando l'interesse della Commissione a procedere speditamente nell'attuazione della riforma che ha operato la legge n. 46 del 2022, introducendo finalmente nell'ordinamento italiano i sindacati tra militari.

Il sottosegretario Isabella RAUTI fa presente che per mettere a sistema tutte le novità introdotte dalla legge n. 46 del 2022 ed esercitare le deleghe rimaste non attuate è necessario disporre di un congruo periodo di tempo. Evidenzia, infatti, che il termine di dodici mesi non appare esagerato, soprattutto in vista del conseguimento, da parte delle le associazioni sindacali tra militari, dei requisiti che permetteranno l'emanazione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione con il quale le stesse potranno essere riconosciute rappresentative a livello nazionale. Condivide, comunque, l'esigenza di procedere speditamente e assicura, al riguardo, che la Difesa si adopererà affinché non si superi il termine previsto di dodici mesi.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, alla luce del dibattito svolto, riformula l'ultima premessa della proposta di parere

aggiungendo dopo le parole: un termine non inferiore, le parole: e non oltre.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) ringrazia il Governo per avere tenuto conto delle esigenze rappresentate nel dibattito e considera utile mantenere alta l'attenzione sull'attuazione della delega. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Marco PELLEGRINI (M5S) manifesta la propria delusione per il provvedimento che attua solo parzialmente, e in maniera alquanto timida, la legge sui sindacati militari. Ricorda che nella passata legislatura il M5S ha fornito un contributo decisivo per l'approvazione di questa legge che considera una grande conquista ed invita il Governo a fare presto nella completa attuazione della delega. Preannuncia, quindi, un voto di astensione del suo gruppo.

Il sottosegretario Isabella RAUTI ringrazia la Commissione per la partecipazione costruttiva al dibattito e condivide le parole del deputato Pellegrini sul ruolo svolto dal M5S nell'approvazione della legge n. 46 del 2022. Ricorda, al riguardo, che il provvedimento, da lei seguito attentamente nella passata legislatura in qualità di membro della Commissione Difesa del Senato, è stato condiviso da tutte le forze politiche ed assicura che il Governo non vanificherà la portata della legge approvando, entro i prossimi dodici mesi, le necessarie disposizioni integrative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come testé riformulata (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 10.55.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti. Atto n. 6.**

**PROPOSTA DI PARERE**

La IV Commissione Difesa:

esaminato, nelle sedute del 16 e 23 novembre 2022, lo schema di decreto legislativo di cui all'atto del Governo n. 6;

preso atto che il provvedimento prevede a dare attuazione a quanto previsto nei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *d)* e *e)* dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 46 del 28 aprile 2022;

rilevato che l'articolo 16 della legge richiamata ha, infatti, previsto una delega al Governo, da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro, quindi, il 27 novembre 2022), alla luce dei seguenti criteri e principi direttivi:

abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (lettera *a)*;

aggiornamento del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di adeguarlo alle novità introdotte dalla legge (lettera *b)*;

coordinamento normativo (lettera *c)*;

previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, e di un secondo livello nel quale regolare gli aspetti più caratteristici per ogni Forza armata e di polizia ad ordinamento militare, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività (lettera *d)*;

istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordi-

nazione con le Forze di polizia a ordinamento civile (lettera *e)*;

rilevato, altresì, che l'articolo 9, commi 15 e 16, della legge in oggetto ha previsto una ulteriore delega, da esercitarsi ugualmente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente in modo da consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare, salvaguardando, al contempo, le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari;

considerato che il provvedimento è composto da tre articoli e, in particolare:

l'articolo 1 dà attuazione alla lettera *d)*, aggiornando il decreto legislativo n. 195 del 1995, in materia di rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, con riferimento, nello specifico, alle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in modo da prevedere per le stesse, al pari delle Forze di polizia civili, l'accordo sindacale, al posto della concertazione, e tra le materie oggetto di contrattazione, anche quelle relative al contingente massimo dei distacchi autorizzabili e al numero massimo annuo dei permessi – retribuiti e non – per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;

l'articolo 2 dà attuazione alla lettera e), istituendo l'area negoziale per il personale dirigente del comparto;

l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria;

preso atto che la relazione illustrativa specifica come non sia stato possibile dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nelle lettere a), b) e c) né all'ulteriore delega contenuta nell'articolo 9, commi 15 e 16, in quanto in entrambi i casi si rendeva necessario che fosse stata già avviata l'operatività del nuovo sistema dell'associazioni sindacali, attraverso, *in primis*, il riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale. Tale riconoscimento, tuttavia, poteva essere disposto solo dopo il raggiungimento, da parte delle organizzazioni sindacali, della percentuale prevista dalla legge e relativa al numero di iscritti in riferimento alla dotazione effettiva complessiva di ciascuna Forza. Tale percentuale fino ad oggi non è stata conseguita da alcuna organizzazione e ciò ha determinato l'impossibilità di avviare la riforma del sistema ed abrogare l'ordinamento relativo alla rappresentanza sindacale antecedente alla legge n. 46 del 2022, la quale ha, comunque, disposto la *prorogatio* dell'antecedente sistema di rappresentanza sindacale fino all'entrata a regime del nuovo sistema;

considerata, comunque, la significatività della riforma, anche in relazione a quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018, la quale, in assenza di un intervento normativo di dif-

ferimento dei termini di scadenza, resterebbe priva degli interventi normativi prefigurati dalle deleghe, rendendo incompleta e inattuabile la stessa riforma;

ritenuto, quindi, essenziale che siano differiti o rinnovati i termini per l'esercizio delle deleghe legislative non esercitate, segnatamente quelle previste dagli articoli 9, commi 15 e 16, e 16, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi ivi indicati, prevedendo, altresì, un termine non inferiore a dodici mesi per il loro esercizio e adeguando, allo stesso tempo, il termine previsto dall'articolo 16, comma 5, della medesima legge di delega per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 1, comma 1, valuti, il Governo l'opportunità di:

sostituire, alla lettera a), numero 2, capoverso B), le parole: « dai Ministri della Difesa e dell'economia e delle finanze » con le seguenti: « dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia »;

inserire, alla lettera d), numero 1, capoverso 1.2, dopo le parole « delle Forze armate » le seguenti: « ciascuna per i profili riguardanti gli accordi sindacali di competenza ».

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti. Atto n. 6.**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione Difesa:

esaminato, nelle sedute del 16 e 23 novembre 2022, lo schema di decreto legislativo di cui all'atto del Governo n. 6;

preso atto che il provvedimento prevede a dare attuazione a quanto previsto nei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *d)* e *e)* dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 46 del 28 aprile 2022;

rilevato che l'articolo 16 della legge richiamata ha, infatti, previsto una delega al Governo, da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro, quindi, il 27 novembre 2022), alla luce dei seguenti criteri e principi direttivi:

abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (lettera *a)*;

aggiornamento del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di adeguarlo alle novità introdotte dalla legge (lettera *b)*;

coordinamento normativo (lettera *c)*;

previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, e di un secondo livello nel quale regolare gli aspetti più caratteristici per ogni Forza armata e di polizia ad ordinamento militare, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività (lettera *d)*;

istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordi-

nazione con le Forze di polizia a ordinamento civile (lettera *e)*;

rilevato, altresì, che l'articolo 9, commi 15 e 16, della legge in oggetto ha previsto una ulteriore delega, da esercitarsi ugualmente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente in modo da consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare, salvaguardando, al contempo, le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari;

considerato che il provvedimento è composto da tre articoli e, in particolare:

l'articolo 1 dà attuazione alla lettera *d)*, aggiornando il decreto legislativo n. 195 del 1995, in materia di rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, con riferimento, nello specifico, alle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in modo da prevedere per le stesse, al pari delle Forze di polizia civili, l'accordo sindacale, al posto della concertazione, e tra le materie oggetto di contrattazione, anche quelle relative al contingente massimo dei distacchi autorizzabili e al numero massimo annuo dei permessi – retribuiti e non – per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;

l'articolo 2 dà attuazione alla lettera e), istituendo l'area negoziale per il personale dirigente del comparto;

l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria;

preso atto che la relazione illustrativa specifica come non sia stato possibile dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nelle lettere a), b) e c) né all'ulteriore delega contenuta nell'articolo 9, commi 15 e 16, in quanto in entrambi i casi si rendeva necessario che fosse stata già avviata l'operatività del nuovo sistema dell'associazioni sindacali, attraverso, *in primis*, il riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale. Tale riconoscimento, tuttavia, poteva essere disposto solo dopo il raggiungimento, da parte delle organizzazioni sindacali, della percentuale prevista dalla legge e relativa al numero di iscritti in riferimento alla dotazione effettiva complessiva di ciascuna Forza. Tale percentuale fino ad oggi non è stata conseguita da alcuna organizzazione e ciò ha determinato l'impossibilità di avviare la riforma del sistema ed abrogare l'ordinamento relativo alla rappresentanza sindacale antecedente alla legge n. 46 del 2022, la quale ha, comunque, disposto la *prorogatio* dell'antecedente sistema di rappresentanza sindacale fino all'entrata a regime del nuovo sistema;

considerata, comunque, la significatività della riforma, anche in relazione a quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018, la quale, in assenza di un intervento normativo di differimento dei termini di scadenza, reste-

rebbe priva degli interventi normativi prefigurati dalle deleghe, rendendo incompleta e inattuabile la stessa riforma;

ritenuto, quindi, essenziale che siano differiti o rinnovati i termini per l'esercizio delle deleghe legislative non esercitate, segnatamente quelle previste dagli articoli 9, commi 15 e 16, e 16, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi ivi indicati, prevedendo, altresì, un termine non inferiore e non oltre i dodici mesi per il loro esercizio e adeguando, allo stesso tempo, il termine previsto dall'articolo 16, comma 5, della medesima legge di delega per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 1, comma 1, valuti, il Governo l'opportunità di:

sostituire, alla lettera a), numero 2, capoverso B), le parole: « dai Ministri della Difesa e dell'economia e delle finanze » con le seguenti: « dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia »

inserire, alla lettera d), numero 1, capoverso 1.2, dopo le parole « delle Forze armate » le seguenti: « ciascuna per i profili riguardanti gli accordi sindacali di competenza ».